

10 FEBBRAIO 2021

Il potere della Corte costituzionale di
sospendere in via cautelare l'efficacia
delle leggi
(Osservazioni a margine di Corte cost.,
ord. 14 gennaio 2021, n. 4)

di Renzo Dickmann
Consigliere della Camera dei deputati

Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l'efficacia delle leggi (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4)*

di Renzo Dickmann

Consigliere della Camera dei deputati

Abstract [It]: La Corte costituzionale per la prima volta dispone la sospensione in via cautelare di una legge (regionale) ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, all'esito di un orientamento giurisprudenziale favorevole ma ispirato alla massima prudenza in ragione del fondamento non costituzionale ma 'derivato' del potere di sospensione cautelare.

Abstract [En]: For the first time the Constitutional Court orders the precautionary suspension of a (regional) law according to art. 35 of the law n. 87 of 1953, as a result of a previous favorable jurisprudence inspired by the utmost prudence due to the non-constitutional but 'derived' basis of the precautionary suspension power.

Sommario: **1.** La base normativa del potere di sospensione cautelare della Corte. **2.** Sul fondamento costituzionale 'derivato' del potere cautelare della Corte. **3.** Il perimetro del giudizio cautelare sospensivo. **4.** La questione di cui all'ordinanza sospensiva n. 4 del 2021 (in sintesi).

1. La base normativa del potere di sospensione cautelare della Corte

La Corte costituzionale con l'ord. n. 4 del 2021 ha per la prima volta sospeso in sede cautelare l'efficacia di una legge (regionale) impugnata davanti ad essa in via principale.

Il potere di sospensione in via cautelare degli atti impugnati con ricorso di costituzionalità in via principale nella cornice degli artt. 123, secondo comma, e 127 Cost. e con ricorso per conflitto di attribuzioni tra

* Articolo sottoposto a referaggio. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.

Stato e Regioni o tra Regioni è riconosciuto alla Corte dagli artt. 35¹ e 40² della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 21³ delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Vi si provvede con ordinanza succintamente motivata adottata in camera di consiglio, udite le parti.

Nonostante la chiara cornice normativa e la frequente prospettazione di specifiche istanze cautelari nell'economia di ricorsi ad essa presentati, l'atteggiamento della Corte circa l'esercizio del proprio potere di disporre la sospensione in via cautelare è stato sempre molto cauto anche in considerazione della mancanza di una esplicita base normativa costituzionale. Solo con l'ord. n. 245 del 2006⁴ e con l'ord. n. 107 del 2010⁵ la Corte aveva chiaramente ammesso il proprio potere di sospensione cautelare con riferimento ad atti legislativi, ma non l'aveva esercitato in concreto in difetto dei requisiti prescritti dalla legge n. 87 del 1953, mentre in pronunce ancora precedenti aveva preferito rimettere al giudizio di merito il vaglio di istanze cautelari avanzate dalle parti, conseguentemente assorbite dalle pronunce rese in via principale⁶.

Nell'ordinanza in commento la Corte finalmente ha accolto una istanza di sospensione cautelare nell'ambito di un ricorso di costituzionalità in via principale. Alla base dell'esercizio del proprio potere

¹ L'art. 35, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (cd. "legge La Loggia"), prevede: "Art. 35 - 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa l'udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga che l'esecuzione dell'atto impugnato o di parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica, ovvero il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, trascorso il termine di cui all'articolo 25, d'ufficio può adottare i provvedimenti di cui all'articolo 40. In tal caso l'udienza di discussione è fissata entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato entro quindici giorni dall'udienza di discussione". Per una ricostruzione dell'*iter legis* di tale disposizione si veda P. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi nell'ordinamento costituzionale italiano*, Cedam, Padova, 2008, spec. 54-58; per alcune questioni circa la configurabilità della sospensiva con riferimento particolare alle leggi della Regione siciliana impuginate dallo Stato in relazione a quanto previsto dall'art. 31, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 si veda *ibidem*, spec. 75-80.

² "Art. 40. - 1. L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa *per gravi ragioni*, con ordinanza motivata, dalla Corte".

³ "Art. 21 - 1. Ove sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, sentito il relatore, convoca la Corte in camera di consiglio qualora ravvisi l'urgenza di provvedere. Con il medesimo provvedimento il Presidente può autorizzare l'audizione dei rappresentanti delle parti e lo svolgimento delle indagini ritenute opportune. La cancelleria comunica immediatamente alle parti l'avvenuta fissazione della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione". La sospensione degli atti impugnati in sede di conflitto di attribuzione è regolamentata dall'art. 26 delle norme integrative.

⁴ Si vedano i commenti di A. CERRI, *Il potere cautelare nei giudizi principali alle sue prime prove*, in *Giur. cost.*, 2006, 2444 ss. (spec. 2445); P. MILAZZO, *L'impugnativa regionale del "codice dell'ambiente": un'occasione per qualche riflessione sulla struttura ed i limiti del potere di sospensione delle leggi nell'ambito dei giudizi in via d'azione introdotti dalle regioni*, in *Le Regioni*, 2007, 153 ss., spec. § 3-4.

⁵ Si vedano i commenti di A. VUOLO, *Il crollo di un altro antico feticcio*, in *Forumcostituzionale.it*, 2010; P. VIPIANA, *La prima pronuncia della Corte costituzionale sul merito di un'istanza di sospensiva delle leggi*, in *Le Regioni*, 2010, 1339 ss. In particolare nell'ord. n. 245 del 2006 la Corte aveva censurato la Regione ricorrente per non aver fornito argomenti a supporto della sollecitata sospensione cautelare (non accolta) mentre nell'ord. n. 107 del 2010 la Corte aveva rigettato l'istanza cautelare non riconoscendo la sussistenza del *periculum*.

⁶ P. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi*, cit., spec. 111 ss., offre una rassegna dei più significativi casi di istanze cautelari avanzate davanti alla Corte cost.

sospensivo cautelare la Corte ha confermato l'esigenza che sussistano con evidenza sia un *periculum in mora* sia un *fumus boni iuris*, nei termini di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che si approfondiranno nelle pagine seguenti.

2. Sul fondamento costituzionale 'derivato' del potere cautelare della Corte

È utile svolgere alcune sintetiche notazioni sul fondamento del potere cautelare della Corte, non previsto in Costituzione ma solo nella legge n. 87 del 1953 e nelle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, riprendendo spunti già emersi nel dibattito dottrinale, peraltro non particolarmente ampio⁷.

Per quanto l'art. 35 della legge n. 87 del 1953 assegna alla Corte l'esercizio *d'ufficio* del potere cautelare nella cornice di ricorsi in via principale, l'art. 21 delle norme integrative lo ammette su istanza di parte, integrando in qualche modo la previsione legislativa, che altrimenti precluderebbe irragionevolmente alle parti del giudizio di costituzionalità la possibilità di avanzare un'apposita istanza cautelare, come peraltro la stessa Corte aveva avuto modo di lasciar intendere nell'ord. n. 245 del 2006⁸.

La questione era stata sollevata soprattutto in relazione alle Regioni: si evidenziava in particolare il rischio che la Corte, esercitando il proprio potere cautelare in prevalenza avverso leggi delle Regioni, potesse svantaggiarle rispetto allo Stato dopo il rinnovato riparto delle competenze legislative disposto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001⁹. Alla luce del chiaro assetto della disciplina e della giurisprudenza costituzionale è tuttavia emerso da subito che il potere sospensivo della Corte non può essere letto come una condizione di svantaggio per le Regioni, specie se chiamate davanti ad essa dallo Stato in sede di ricorso in via principale. Rispetto alle ragioni delle autonomie va piuttosto considerata l'oggettiva preminenza sul piano costituzionale delle esigenze di garanzia previste dalla legge n. 87 del 1953 e sintetizzate nei requisiti del *periculum* e del *fumus*, che la Corte può ponderare in sede cautelare anche

⁷ Data la sede non si ritiene di poter offrire una accurata ricostruzione del dibattito dottrinale, per la quale si rinvia a P. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi*, cit., ed alla ampia bibl. in appendice. Nel recente contributo di J. FERRACUTI, *Tutela cautelare e conflitti tra i poteri dello Stato. Verso un'estensione dei rimedi cautelari propri del processo amministrativo ai relativi giudizi?*, in *Rivista AIC*, n. 1/2021, 199 ss., si approfondisce il potere cautelare della Corte nella dimensione del conflitto di attribuzione.

⁸ Corte cost., ord. n. 245 del 2006 "(...) Considerato che la Corte viene richiesta in questa fase, ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di valutare esclusivamente la possibilità di disporre d'ufficio la sospensione dell'esecuzione delle norme impugnate; che la ricorrente, nel sollecitare l'esercizio del potere di sospensione delle norme impugnate, ha tuttavia prospettato in maniera sostanzialmente assertiva la sussistenza dei relativi presupposti, omettendo di svolgere argomenti in grado di indurre questa Corte ad eventualmente adottare, d'ufficio, i provvedimenti di cui agli artt. 35 e 40 della legge n. 87 del 1953".

⁹ In tal senso si vedano le considerazioni di C. PINELLI, Art. 9, in *Legge "La Loggia", Commento alla legge 5 giugno 2003 n. 131 di attuazione del Titolo V della Costituzione*, Maggioli, Rimini, 2003, 180 ss. (spec. 180); P. CARETTI, *Il contenzioso costituzionale (Commento all'art. 9)*, in *Stato, regioni ed enti locali nella legge 5 giugno 2003, n. 131*, a cura di G. Falcon, il Mulino, Bologna, 2003, 183 ss. (spec. 194); F. DRAGO, *I ricorsi in via d'azione tra attuazione del Titolo V e giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2004, 4787 ss. (spec. 4815).

d'ufficio al fine di preservare *direttamente e tempestivamente* la dimensione dei diritti individuali di cui alla Parte I e l'ordine giuridico costituzionale di cui alla Parte II della Carta, che la Costituzione 'prevalentemente' assegna all'attuazione della legge statale in termini omogenei a livello nazionale.

Dunque sul piano costituzionale il potere di sospensione cautelare di atti legislativi si connette strettamente alle attribuzioni della Corte in tema di giudizi di costituzionalità delle leggi su ricorso in via principale dello Stato o di Regioni, in quanto consente alla Corte, ove ne ricorrano i presupposti (*fumus et periculum*), di anticipare l'effetto di tutela che deriva dalla propria pronuncia di merito *limitatamente a tali presupposti*, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati per un breve periodo e comunque fino alla propria pronuncia. In ragione delle stringenti condizioni poste può comunque ritenersi che l'accoglimento dell'istanza di sospensione lasci presumere l'esito favorevole del giudizio principale rispetto al richiedente. Nel caso di giudizio di non accoglimento la sospensione cesserebbe sin dalla data di deposito dell'ordinanza che la disponeva. L'efficacia della sospensione si dispiega *ex nunc* fino alla pubblicazione della successiva sentenza sul ricorso principale. Se trattasi di pronuncia di accoglimento, questa 'assorbe' gli effetti dell'eventuale ordinanza sospensiva in ragione dei noti effetti di cui all'art. 136, primo comma, Cost.¹⁰.

Con specifico riferimento alle previsioni di cui all'art. 35 della legge n. 87 del 1953 si può pertanto ritenere che il potere di sospensione cautelare di atti legislativi sia implicato e strettamente derivato dall'ordine delle attribuzioni della Corte costituzionale nell'economia dello svolgimento del giudizio di legittimità in via principale, rispetto al quale è in qualche modo 'ancillare', in analogia con quanto previsto in tema di giudizio cautelare per le corti giurisdizionali dalle pertinenti norme di procedura¹¹. In assenza di tale potere di sospensione cautelare le attribuzioni di garanzia della Corte risulterebbero limitate dal punto di vista della piena effettività nelle more della definizione del giudizio di merito, con riferimento particolare ai delicati profili messi in evidenza dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953 e sintetizzati con il *nomen* di *periculum in mora*¹².

¹⁰ Analoghe considerazioni valgono *mutatis mutandis* per i conflitti (intersoggettivi) di attribuzioni tra Stato e Regioni o tra Regioni (nonché sulla base della giur. cost. - spec. ord. n. 225 del 271 - anche per i conflitti interorganici tra poteri dello Stato). Sullo specifico profilo dell'estensione in via analogica a cura della Corte del rimedio cautelare previsto per i conflitti intersoggettivi ai conflitti interorganici si veda J. FERRACUTI, *Tutela cautelare e conflitti tra i poteri dello Stato*, cit., spec. 217-219.

¹¹ Così la Corte aveva già lasciato intendere nell'ord. n. 107 del 2006, dove configurava il proprio potere di sospensione cautelare in analogia al potere di sospensiva di qualsiasi altro giudice. Per una ricostruzione del dibattito dottrinale circa la fonte legittimante il potere di sospensione cautelare della Corte cost. si veda P. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi*, cit., spec. 46-48 e 58 ss.

¹² Sotto questo profilo nella fase di ponderazione critica di tale potere sospensivo presso la Corte non erano rari casi di assorbimento o rinvio di istanze cautelari nell'ambito del giudizio di merito; oltre a quanto rilevato in nota 6 si ricorda il rinvio di istanze cautelari alla definizione del merito nel giudizio principale disposto dalla Corte con le ordd. nn. 116-119 del 2004, anche se a seguito di rinuncia alle istanze da parte dei ricorrenti. Sul punto si vedano P. VIPIANA, *La*

Sulla base di tale lettura il potere di sospensione cautelare, ancorché previsto solo a livello di legislazione ordinaria, si inserisce nella cornice di cui agli artt. 123, secondo comma, e 127 Cost.¹³: giustificando all'esito del giudizio l'annullamento della legge, tali previsioni legittimano la Corte ad esercitare anche il potere cautelare di sospendere la legge in ricorrenza (*fumus*) delle gravi ragioni che costituiscono il *periculum in mora*, evidentemente apprezzate in termini tali da non generare contraddizioni nel percorso argomentativo che definirà il giudizio principale.

Va precisato che gli ambiti di esercizio di tale potere devono intendersi strettamente circoscritti alle citate previsioni che lo prevedono, da ritenersi quindi di natura eccezionale; pertanto non si condividono approcci ermeneutici di tale quadro normativo dai quali argomentare una possibile estensione del potere sospensivo anche ai giudizi di legittimità provocati in via incidentale, ad esempio quando abbiano per oggetto leggi-provvedimento¹⁴.

Una conferma di tali considerazioni deriva anche dal fatto che il potere di sospensione cautelare in esame è stato configurato in diretta conseguenza della modifica dell'art. 127 Cost. ad opera della legge cost. n. 3 del 2001, che ha configurato come successivo il ricorso in via di azione contro leggi statali o regionali, in luogo del previgente ricorso preventivo, che implicava la sospensione della legge impugnata fino alla definizione negativa del giudizio davanti alla Corte.

3. Il perimetro del giudizio cautelare sospensivo

Dalla cornice normativa e giurisprudenziale sopra in sintesi descritta ai fini della sospensiva nell'ambito di un ricorso in via principale devono sussistere *insieme*, come ricordato, i requisiti del *periculum in mora* nei termini configurati dall'art. 35 della legge n. 87 del 1953, cioè “*il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica*” ovvero “*il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini*”, e del *fumus boni iuris*, che, pur non previsto esplicitamente dalla legge, deve intendersi criterio processuale generale tipico del giudizio cautelare secondo la previsione generale recata dall'art. 700 c.p.c., come chiarito dalla giurisprudenza civile e sulla base di quanto precisato per la giurisdizione amministrativa dall'art. 55, comma 9, del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104¹⁵.

prima pronuncia, cit., spec. § 3 e § 5; R. ROMBOLI, *Aspetti processuali del giudizio sulle leggi e del conflitto tra enti*, in *Foro it.*, 2004, V, 88 ss. (spec. 92).

¹³ Naturalmente in caso di conflitto intersoggettivo di attribuzione rileva l'art. 134 Cost.

¹⁴ Così invece P. VIPIANA, *Il potere di sospensiva delle leggi*, cit., 49-53.

¹⁵ “L'ordinanza cautelare motiva in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato e *indica i profili che, ad un sommario esame, inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso*”.

In caso di conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni (e per analogia nel caso di conflitti interorganici¹⁶) l'art. 40 della legge n. 87 del 1953 consente invece, come ricordato, la sospensione dell'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto in pendenza del giudizio *per gravi ragioni*. Dunque la sospensione riguarda l'esecuzione dell'intero atto e la formulazione dei motivi per accordarla è più ampia e non si esaurisce nella ricorrenza del *fumus* e del *periculum* nei termini richiesti per concedere la sospensione di atti legislativi.

Si è detto che la tutela cautelare invocata avverso atti legislativi deve connettersi all'esigenza che i suddetti rischi rilevanti ai fini della ponderazione del *periculum* e del *fumus* siano valutati nell'economia di un medesimo 'ragionamento' giuridico, verosimilmente preparatorio di una successiva pronuncia di accoglimento della Corte, sulla base degli argomenti prospettati nel ricorso principale e nell'atto di costituzione.

A tal fine si può ritenere che la rilevanza nel giudizio cautelare del *periculum* e del *fumus* si leghi a valutazioni strettamente connesse all'accertamento di eventuali violazioni di norme propriamente *costituzionali* concernenti i profili indicati nel citato art. 35 della legge n. 87 del 1953, che sarebbero contraddette per effetto del protrarsi dell'efficacia delle norme impugnate in via principale fino alla sentenza della Corte nel giudizio di merito, dove saranno compiutamente vagliate le argomentazioni delle parti.

Una ulteriore considerazione. Poiché l'estensione del perimetro di ponderazione del *periculum* coincide essenzialmente con la competenza della legge statale quale fonte 'privilegiata' ai fini dell'attuazione delle previsioni di cui alla Parte I e delle garanzie di cui alla Parte II della Costituzione in termini omogenei a livello nazionale, alla luce delle quali i rischi che alimentano il *periculum* vanno pertanto ponderati, pare possibile confermare il rilievo sopra accennato nel senso che esigenze cautelari siano più facilmente riscontrabili avverso leggi regionali impugnate in via principale dallo Stato.

Per altro verso in caso di impugnazione di leggi statali (o singole disposizioni di tali leggi) la richiesta di sospensiva eventualmente avanzata da una Regione non dovrebbe implicare necessariamente che la sospensione (in ipotesi) accordabile sia circoscritta al solo proprio territorio, in ragione del fatto che l'eccepta incompetenza della fonte legislativa statale rispetto ai parametri costituzionali che governano il riparto delle competenze va considerata rispetto alle competenze di tutte le Regioni.

Pertanto, al di là di considerazioni teoriche circa la portata dei suddetti requisiti, a parere personale sembra necessario, come peraltro già evidente alla luce delle severe cautele adottate dalla Corte costituzionale nel vagliare istanze cautelari davanti ad essa presentate, che tanto il *periculum* quanto il *fumus* siano strettamente ricondotti quanto meno ai vizi di costituzionalità denunciati con il ricorso principale, in modo che la

¹⁶ Si veda nota 10.

Corte possa estendere la portata delle valutazioni prodromiche al proprio giudizio sul merito del ricorso principale alle denunciate ragioni cautelari senza fuoriuscire dal vincolo del *petitum* del ricorso principale. In tal senso, sul piano della legittimazione all'esercizio del potere, si garantirebbe la stretta pertinenza del giudizio cautelare al giudizio di merito, di cui costituirebbe una anticipazione - in camera di consiglio e con il contraddittorio delle parti - limitatamente alle esigenze cautelari evidenziate, evitando invece che vi si facciano valere vizi autonomi rispetto a quelli denunciati nel ricorso principale.

Sotto questo profilo pare possibile escludere in particolare che il giudizio cautelare possa assumere rilevanza autonoma di giudizio *a quo*: non si ritiene cioè che la Corte vi possa sollevare davanti a sé eventuali questioni incidentali di costituzionalità di disposizioni di legge non impugnate con il ricorso principale, stante l'evidenziata carenza di fondamento costituzionale autonomo del giudizio cautelare.

Naturalmente la Corte potrebbe adottare ordinanze cautelari anche in assenza di istanze di parte, visto il chiaro tenore dell'art. 35 della legge n. 87 del 1953, che sotto questo profilo non può essere limitato dall'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale nella parte in cui prevede la proposizione di istanze di parte.

Infine la sospensione, che incide solo sull'efficacia dell'atto legislativo, che dunque permane in vigore, può concernere l'intero atto o singole sue disposizioni, in armonia con il *petitum* del ricorso principale ma non anche necessariamente in armonia con la stessa istanza cautelare di parte, quando ad esempio questa abbia per oggetto specifiche previsioni dell'atto impugnato in via principale e la Corte ritenga *d'ufficio* di sospendere l'intero atto (o viceversa).

4. La questione di cui all'ordinanza sospensiva n. 4 del 2021 (in sintesi)

La questione affrontata dalla Corte nell'ordinanza che si annota si connette ad un argomentato ricorso in via principale proposto dal Governo contro varie disposizioni della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.

Il Governo ha sollecitato la sospensione dell'intera legge regionale, con la quale, in pendenza della normativa generale dello Stato come integrata dai provvedimenti adottati dal Governo nel vigente regime di stato di emergenza, la Valle d'Aosta ha (tra l'altro) consentito lo svolgimento di una serie di attività sociali ed economiche, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, "anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale, recante misure di contrasto alla pandemia da Covid-19".

La Corte, ripercorrendo gli argomenti prospettati nel ricorso principale dal Governo, ha rilevato ai fini dell'accoglimento dell'istanza cautelare contestualmente avanzata sia un oggettivo *fumus boni iuris* in quanto "la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera q), Cost.",



sia il *periculum in mora*, in quanto “la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell’esercizio della predetta competenza esclusiva, espone di per se stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore” e che “le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione”.

La Corte dunque, confermandosi prudente nell’attivazione del proprio potere cautelare riferito ad atti legislativi in vigore, in questo caso, accertati i presupposti vagliando sommariamente a fini cautelari gli argomenti di cui al ricorso principale ed all’atto di costituzione della Valle d’Aosta nel giudizio principale, ha ritenuto essenziale accordare la sospensione richiesta per non pregiudicare l’assetto normativo ed organizzativo definito dal legislatore statale al fine di contrastare efficacemente la pandemia da Covid-19, applicando le norme costituzionali a tutela del diritto alla salute dei cittadini e preservando il riparto costituzionale delle competenze in materia tra Stato e Regioni nelle more del giudizio di costituzionalità sulla legge regionale impugnata, evidentemente prefigurato in direzione di una pronuncia di accoglimento, dato l’evidente rilievo costituzionale dei rischi ponderati nell’economia della deliberazione del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*.